



**Associazione per i diritti degli utenti e
consumatori**

**50129 Firenze, via Cavour 68 - Sede nazionale –
00179 Roma, Via Siria, 20 - tel. 333 1092697, fax 06 78147610
80127 Napoli, Via Cilea, 137 - tel./fax 081 19174204
Email: g.dorta@aduc.it URL: <http://www.aduc.it>**

Spett.le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma

Trasmessa per il tramite del SIPE.

Firenze, 08 Febbraio 2016

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione Consob relativo all'Adozione del regolamento di attuazione dell'art. 2, comma 5-ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sottoposto a pubblica consultazione in data 8 gennaio 2016.

Spett.le Commissione,

L'Aduc, Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, visto il documento di consultazione relativo all'”Adozione del regolamento di attuazione dell’art. 2, comma 5 -Ter del Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, in materia di nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie”, di seguito trasmette le proprie osservazioni nonché gli emendamenti all'articolato oggetto di consultazione.

Osservazioni Preliminari.

Riguardo la competenza sulle controversie in merito alla *violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori*, ad evitare dubbi interpretativi che potrebbero sorgere, è possibile considerare nella loro interezza le **norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

Il *limite economico alle richieste* fissato a 500.000 euro, che già rappresenta una valida decisione tenuto conto che una notevole quantità di reclami agli intermediari ha ad oggetto perdite subite in investimenti finanziari fino all'intero capitale investito, proprio per questo motivo **può essere elevato ad un milione di euro**, cifra che da un lato consente di poter prendere in considerazione anche perdite di importo molto elevato (basti pensare al valore di non poche gestioni patrimoniali, ad esempio), dall'altro permette all'Organismo di esaminare la stragrande maggioranza delle vertenze e rappresentare quindi una valida scelta per la quasi totalità degli investitori.

Possono sussistere, in determinati casi, particolari necessità da parte dell'investitore di ottenere il **solo accertamento delle violazioni**. Non sussistono ostacoli ad acconsentire tali ricorsi.

E' opportuno prevedere **la rifusione all'investitore delle spese di assistenza tecnica sostenute per il ricorso**, ad evitare scelte dettate dall'onerosità delle stesse, le quali possono far propendere per l'adozione di scelte alternative rispetto all'Organismo e volte anche all'ottenimento del ristoro, parziale o totale, di tali spese. Non è da sottovalutare il fatto che la maggiore complessità dei reclami che hanno ad oggetto servizi di investimento, tematica molto più complessa ed assai meno conosciuta dal pubblico rispetto ad esempio a quella bancaria, nella sostanza impone all'investitore la scelta di avvalersi dell'assistenza da parte di un legale o di un consulente finanziario indipendente, nonostante abbia facoltà di rinunciarvi.

Allo scopo di **rendere non convenienti pratiche dilatorie**, così come il non ottemperare alle decisioni dell'Organismo, **è opportuno prevedere specifiche sanzioni** consistenti in eventuali ulteriori azioni di vigilanza Consob.

In ogni caso, **comportamenti valutati quali ostruzionistici e/o dilatori riguardo il procedimento innanzi all'Organismo debbono comportare una fattispecie di danno liquidato quantomeno in via equitativa**.

Per analoghi motivi, **la sola pubblicazione dell'inadempimento** in caso di mancata osservanza di una decisione dell'Organismo, **appare una sanzione troppo poco afflittiva**.

Riguardo il *tempo limite per la presentazione del ricorso*, come già sancito ad esempio dall'Arbitro Bancario Finanziario è possibile prevedere che, in caso di decorso del termine, **all'investitore sia possibile presentare nuovamente il reclamo per poi inoltrare il ricorso**.

Infine, **in vista delle successive delibere** con le quali, nell'ambito del quadro delineato dal Regolamento in esame, verranno dettate disposizioni organizzative e di funzionamento dell'Organismo **di maggior dettaglio**, si rappresenta un'ulteriore considerazione.

Poiché in numerosi casi gli investitori si accorgono di possibili violazioni delle norme di legge dopo un lasso di tempo elevato -basti considerare la durata di alcuni prodotti quali ad esempio i fondi chiusi immobiliari e la mancanza di quotazione di numerosi strumenti- occorre che **la competenza temporale** tenga conto di ciò, riferendosi in egual misura al momento della vendita o della scadenza dello strumento, o della scoperta delle possibili violazioni da parte del cliente.

* * * * *

Emendamenti all'articolato oggetto della consultazione.

Sulla base di quanto premesso vengono proposti, in grassetto sottolineato, i seguenti emendamenti.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 4 - Ambito di operatività dell'Organismo.

Comma 1. L'Organismo conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013, che non implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro un milione.

L'Organismo, altresì, su richiesta del ricorrente, si limita al solo accertamento delle violazioni di cui al paragrafo precedente.

Comma 2 .Sono esclusi dalla cognizione dell'Organismo i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario e quelli che non hanno natura patrimoniale. In caso di accoglimento anche parziale del ricorso, l'Organismo, dietro presentazione di notula e/o fattura, condanna l'intermediario alla rifusione delle spese di assistenza tecnica sostenute dal cliente.

CAPO III – PROCEDURA

ARTICOLO 10 - Condizioni di ricevibilità

Comma 2. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. La mancata risposta al reclamo e/o l'eventuale mancata consegna della documentazione vengono valutate in sede di decisione nonché ai fini di ulteriori azioni di vigilanza Consob. In ogni caso, comportamenti considerati quali ostruzionistici e/o dilatori comportano una fattispecie di danno liquidato quantomeno in via equitativa.

3. Il ricorso all'Organismo deve, in ogni caso, essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.

ARTICOLO 15 - Decisione

Comma 2. Il collegio accoglie la domanda quando, tenuto conto dei fatti allegati dall'investitore, delle deduzioni dell'intermediario e dei documenti prodotti, l'intermediario non provi di avere assolto alle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ARTICOLO 16 - Esecuzione della decisione

Comma 3. La mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell'intermediario, ove accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell'Organismo e, a cura e spese dell'intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi. A margine della pubblicazione viene altresì indicato, sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del comma 2, l'eventuale avvio di un procedimento giurisdizionale. **L'inadempienza viene altresì valutata ai fini di ulteriori azioni di vigilanza Consob.**

* * * * *

Ringraziamo codesta Spettabile Commissione per l'opportunità di presentare osservazioni al documento in consultazione e ci auguriamo che le osservazioni di cui sopra possano fornire un valido contributo in sede di discussione.

Con la massima osservanza.

Libero Giulietti, responsabile nazionale Aduc per la tutela del Risparmio

Alessandro Pedone, responsabile nazionale Aduc per la tutela del Risparmio

Roberto Cappiello, responsabile nazionale Aduc per la tutela del Risparmio

Giuseppe D'Orta, responsabile nazionale Aduc per la tutela del Risparmio

Vincenzo Donvito, Presidente Aduc